

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: veicolo a disposizione della persona disabile

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 artt. 7 e 188

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 24015 del 03/08/2022

Il fatto che ha portato l'odierna sentenza, si ascrive al transito su strada in cui vige delle limitazioni imposte del comune di Milano. Nel caso di specie, come si può constatare dello spunto giuridico della corrente sentenza, emessa dal Giudice di pace di Milano, il quale rigettava il ricorso proposto avverso i verbali, con i quali la Polizia municipale di Milano gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 14, C.d.S. 1992, per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto, confermando i verbali impugnati, da tener in debita considerazione che il veicolo aveva esposto il contrassegno di cui all'art. 188 C.d.S..

Nella costituzione dell'appellato Comune, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 414/2019, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

A fondamento dell'adottata pronuncia, il citato Tribunale dava atto, preliminarmente, che l'ordinanza sindacale n. 441 del 24 aprile 2015 e la determinazione dirigenziale n. 51/2015 (modificata dalla successiva determinazione n. 1/2016), **dettanti i criteri di accesso alle corsie riservate al Comune di Milano, NON POTEVANO PREVALERE** sugli artt. 188 c.d.s. e 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), i quali *"facoltizzano la persona invalida e titolare di un pass regolarmente rilasciato al Comune a circolare nelle zone a traffico limitato"*. Nel caso di specie, invece, il sig. (figlio dell'appellante), **titolare del pass per disabili rilasciato dal Comune di Rho**, circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici, utilizzando l'auto del padre, senza aver preventivamente provveduto alle suddette comunicazioni mediante la procedura prevista dal Comune stesso, né si sarebbero potute considerare sufficienti le comunicazioni.

I Giudici della Suprema Corte, hanno rilevato, che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché all'evidenza connessi, concernendo:

sulla scorta degli acquisiti accertamenti fattuali compiuti
la stessa questione giuridica.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

Occorre, infatti, osservare che, nel caso di specie, **l'impugnata sentenza è incorsa nella denunciata violazione dell'art. 381, comma 2, reg. es. C.d.S., in correlazione con l'art. 7 C.d.S., dal momento che la prima norma (da correlare alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996, regolanti, in modo specifico, la "circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili") conferisce all'invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota**, per l'appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione).

Invero, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Milano, il richiamo all'art. 7, comma 1, lett. b), del C.d.S. **attiene all'esercizio di un potere regolamentare del Comune di ordine generale che permette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto**, al fine di favorire la mobilità urbana, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata nel comma 2 dell'art. 381 reg. es. c.d.s., ragion per cui l'affermato principio - consistente nel subordinare la legittimità della circolazione del disabile, avente a tal proposito diritto ai sensi della citata norma, all'aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targa al competente ufficio del Comune di Milano - è errato dal punto di vista giuridico (diventando ultronea la valutazione della legittimità o meno del titolare del pass di aver provveduto a tale comunicazione solo nelle 48 ore successive al transito nelle aree riservate, quando non vi abbia assolto preventivamente).

A questo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.

Come è stato evidenziato nella recente ordinanza di questa Corte n. 8226/2022, **NON PUÒ, infatti, frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione, potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi.**

Si è, in proposito, chiarito che **l'autorizzazione in questione è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito**, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge.

Così hanno concluso i Giudici per il caso di specie: *"In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento degli altri due motivi, da cui consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al Tribunale in composizione monocratica di*

Milano, in persona di altro magistrato, il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio, si uniformerà anche al principio di diritto come precedentemente enunciato”.

Circolazione stradale: rifiuto di sottoporsi alla prova alcoolemica

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 artt.11 e 12

art. 2700 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. VI Civile sentenza del 20 aprile 2022, n. 12601

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 artt. 186

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Civile sentenza n. 22627 del 10/06/2022

La presente sentenza scaturisce a seguito di un controllo stradale, svolto nell'ambito delle operazioni di P.G., ad un conducente del veicolo, dal quale, si evincevano **evidenti sintomi afferenti allo stato di ebbrezza**.

Lo stesso veniva accompagnato presso la propria abitazione affinché recuperasse la patente e poi condotto presso gli uffici di P.G. ai fini dell'identificazione.

Gli organi di P.G. lo sollecitavano a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Venere per l'espletamento del test alcolemico, **ma si rifiutava**.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 4 aprile 2018, ha dichiarato **non doversi procedere** nei confronti del conducente in oggetto, per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S., *poiché rifiutava di sottoporsi ad accertamento mediante apparecchiatura alcoltest, a seguito di controllo mentre era alla guida di veicolo durante il quale si rilevavano presenza di alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di espressione ed eccessiva sudorazione*.

Lo stesso conducente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

Secondo i giudici, il disposto di cui all'**art. 186, comma 5, C.d.S.** prevede testualmente la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente *"per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche"*.

Pertanto, la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di **soggetti coinvolti in incidenti stradali** e bisognosi di cure mediche (Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004).

Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma. Per quanto attiene, in particolare, al presupposto inerente alla sottoposizione a cure mediche, occorre osservare che **l'art. 186, comma 5, C.d.S.** delinea una oggettiva condizione di affidamento del soggetto al personale medico per l'apprestamento di cure, nel contesto della quale colloca l'accertamento del tasso alcolemico, a fini probatori, onde da tale presupposto non può in alcun modo prescindere (Sez. 4, n. 37395 del 29/05/2014, Felli, non massimata).

Orbene, nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate, perché dalla motivazione della sentenza impugnata **si evince che si era effettivamente verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell'imputata**. Ma la seconda condizione non ricorreva, perché dall'apparato giustificativo della pronuncia in esame non risultava che il conducente avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.

Il Tribunale, infatti, precisava che gli **organi di P.G. non disponevano dell'etilometro**, per cui erano impossibilitati a sottoporlo ad alcoltest (*aspetto sul quale non v'è diversa indicazione nella sentenza impugnata*). Da qui la richiesta, rivolta all'imputato dagli operanti, di recarsi presso la vicina struttura sanitaria, per sottoporsi al test alcolemico.

Si è, infatti, correttamente evidenziato, in giurisprudenza, come, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S., è necessario che **il conducente rifiuti non l'accertamento del tasso alcolemico sic et simpliciter ma l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica** (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736, in tema di rifiuto di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando per sottoporsi a test alcolemico; vedi anche Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953, in fattispecie analoga di rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale).

Per questi motivi

Annula senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.